Comune di Ascoli Piceno

medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

Assessorato Sport e Gioventù

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE "EZIO GALOSI" DI MONTEROCCO.

Ascoli Piceno, lì 18 Giugno 2013

ART. 1 ***OGGETTO DELLA CONCESSIONE***

La concessione ha per oggetto la gestione del Palazzetto dello Sport "Ezio Galosi" di Monterocco, di proprietà comunale sito sulla strada Venarottese di Ascoli Piceno composto da:

- piano palestra per attività sportiva;
- palazzina con spogliatoi atleti, arbitri e personale di servizio, segreteria, infermeria;
- palestrina di supporto alla struttura sita al secondo piano con ripostiglio;
- tribuna omologata per la capienza di n. 500 spettatori;
- n. 3 bagni per gli spettatori, di cui uno per disabili;
- n.3 locali magazzini.

Nel corso del presente Disciplinare, per brevità:

- il Comune di Ascoli Piceno verrà denominato "Comune";
- l'Impresa, l'Ente di Promozione Sportiva, la Società Sportiva o l'Associazione Sportiva, aggiudicataria della struttura verrà denominata " concessionario".

ART. 2 ***USO DELL'IMPIANTO***

La concessione della gestione dell'impianto è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali l'impianto medesimo è stato realizzato.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato e del Regolamento sull'uso degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 14 Dicembre 2000.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso.

ART. 3 ***VERBALE DI CONSEGNA***

Il concessionario aggiudicatario prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell'impianto sportivo, in contraddittorio con il Responsabile del Comune redigerà un verbale che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa.

ART. 4 ***DURATA DELLA CONCESSIONE***

La durata della concessione decorre dalla data del verbale di consegna di cui al precedente articolo n. 3 con le modalità che verranno di seguito esplicitate e verrà a scadenza il 30 Giugno 2018.

ART. 5 ***MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PALESTRA***

Le modalità di concessione per la gestione del Palazzetto di Monterocco sono quelle di seguito elencate:

a) dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 21.30 il piano palestra a disposizione delle società sportive per gli allenamenti secondo l'orario predisposto dall'ufficio sport del Comune;
b) sabato e domenica disponibilità dell'impianto per gli incontri di campionato, come da calendari, con apertura della struttura 1h. e 30' prima dell'incontro;
c) possibilità del concessionario di organizzare annualmente manifestazioni sportive e non nel numero max di 5 (cinque) senza pregiudicare il regolare svolgimento dei campionati federali;
d) l'impianto sarà a disposizione del concessionario dalla conclusione dei campionati sino al 15/08 per organizzazione di manifestazioni sportive e non, centri estivi etc.;
e) disponibilità della palestrina sita al secondo piano della palazzina spogliatoi per gli allenamenti delle società sportive, secondo l'orario predisposto dall'Ufficio sport del Comune;
f) l'orario antimeridiano per l'intero anno, sarà a disposizione del concessionario con l'eccezione di un giorno settimanale che resta a disposizione del Comune.
g) Il piano palestra sarà a disposizione del concessionario per l'intero anno, dalle ore 21,30 in poi.

ART. 6 ***ONERI A CARICO DEL COMUNE***

Per l'utilizzo dell'impianto il Comune assicura:

- la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale; si precisa a tal proposito che le spese per eventuali riparazioni di danni causati da imperizia nella gestione dovranno essere rimborsate al Comune da parte dell'affidatario.
- la consegna dell'impianto nelle condizioni in cui si trova all'atto della consegna;
- la manutenzione della centrale termica e l'erogazione del gas metano.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto verrà temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, senza alcuna pretesa da parte dell'affidatario.

ART. 7 ***ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO***

Per la gestione dell'impianto spetteranno al concessionario:

1) il pagamento dei consumi idrici ed elettrici ed eventuale telefono provvedendo alla voltura delle utenze a proprio carico;

2) la manutenzione ordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da propri tecnici specializzati nei vari settori dei seguenti impianti:

- impianto elettrico generale illuminazione, alimentazione quadri elettrici principali e secondari;
- impianto elettrico speciale a B.T. per segnalazione allarme chiamata;
- impianto rilevazione fumi e chiusura automatica porte per compartimentazione scale;
- impianto segnalazione allarme incendio;
- impianto segnalazione assenza rete pompe antincendio;
- impianto spegnimento pompe ad anello antincendio per NASPI;
- impianto estrazione forzata aria;
- impianto luci di emergenza;
- impianto filodiffusione.

3) i lavori di pulizia giornaliera dell'impianto ed in particolare:

- degli spogliatoi atleti ed arbitri, infermeria, vano scale, corridoi e servizi igienici spettatori che, in occasione di manifestazioni sportive del sabato e della domenica, dovrà assicurarsi prima dell'inizio dell'attività;
- del piano palestra e della palestrina al 2° piano;
- della tribuna da effettuarsi settimanalmente e comunque prima di una gara o manifestazione;
- del campo di gioco con cadenza quindicinale con la disponibilità di apposito macchinario.

Per la pulizia dei locali e del piano palestra, il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità.

4) salvaguardia della pavimentazione della palestra mediante apposita copertura a norma di legge ogni qualvolta si renda necessaria, qualsiasi danno alla stessa pavimentazione resta comunque a carico del concessionario.

5) l'apertura, la chiusura e la sorveglianza dell'impianto durante l'orario di utilizzo con la presenza di un custode e/o tecnico specializzato per impianti in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nella palestra.

La sorveglianza dell'impianto dovrà attuarsi giornalmente per tutta la durata dell'orario predisposto dall'ufficio sport del Comune.

In occasione di gare di campionato e di manifestazioni occasionali (sportive e non) comunque autorizzate dall'ufficio sport del Comune, il concessionario dovrà assicurare la presenza di personale che sia responsabile:

- della custodia;
- dell'assistenza agli impianti;

- della sicurezza dell'impianto;

6) l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili.

7) Informare atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture ivi presenti.

8) personale abilitato all'utilizzo del defibrillatore in dotazione alla struttura;

9) Effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature.

10) Le manutenzioni ordinarie dell'impianto consistenti in:

- tinteggiatura interna di tutti i locali compresi i servizi igienici per il pubblico da effettuarsi annualmente prima del 15 Agosto;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie non danneggiate volontariamente;
- riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
- pulizia e spurgamento di tutto l'impianto fognario;
- sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi del campo di gara prima delle partite e degli allenamenti;
- sistemazione del verde esterno;
- ogni altra manutenzione ordinaria così come previsto dalle normative vigenti.
- osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara.

In caso di neve dovrà assicurare la percorrenza tra la strada principale e gli ingressi della palestra.

Il Comune è estraneo ad ogni contratto che il concessionario intraprenderà con terzi (impresa di pulizia, ditte specializzate etc…).

ART. 8 ***PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO***

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al gestore le relative tariffe (tabella "B" allegata).

Dette tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale.

Al gestore spettano inoltre i proventi derivanti da:

a) introito dell'eventuale servizio di ristoro interno all'impianto come previsto al successivo articolo n.9;
b) introiti pubblicitari come previsto al successivo articolo n.11.

c) centri estivi e/o manifestazioni sportive e non, di cui comunque deve darsi comunicazione preventiva all'ufficio sport (vedasi articolo n. 5 punti c – d) al fine della relativa autorizzazione.

ART. 9 ***ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE***

E' prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo n.6 comma 1 lettera g) della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2005, non trasferibile, limitato al periodo di gestione nonché all'orario di funzionamento dell'impianto, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ART. 10 ***UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE***

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per 10 gg. l'anno.

L'utilizzo di dette giornate, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà comunque essere richiesto da parte dell'Ente al gestore, almeno 2 settimane prima della data d'uso.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

ART. 11 ***ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'***

1) E' consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, stendardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici;
2) l'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia;
3) la messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti;
4) non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni;

5) l'intero spazio pubblicitario andrà distribuito riservando il 50% al concessionario e il rimanente 50% alle società sportive;
6) in caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune.

ART. 12 ***PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali***

Il concessionario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 13 ***PIANO DELLA SICUREZZA***

Il concessionario dovrà provvedere a redigere un apposito "Piano di Sicurezza" specifico per l'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 19 del DM 18/3/96.

Detto piano dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione della convenzione.

Alla scadenza del periodo della concessione, il Comune entrerà in possesso del suddetto piano senza nulla dovere al concessionario.

ART. 14 ***INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO***

L'Assessorato allo Sport potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dall'atto di concessione.

Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art.n.7, sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e nel caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario.

Per gli impianti o parti di essi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008 ed al successivo DL 25/06/2008 n. 112 (Cov in Legge 21/08/2008 n. 133) di modifica del D.M.37/2008, le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo n. 3 del medesimo Decreto e secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.lgs 81/2008 con rilascio delle dichiarazioni previste per legge e di conformità o compatibilità dei lavori eseguiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli originali di tali documenti dovranno essere consegnati all'Amministrazione Comunale in originale o in copia conforme, alla concessione dei vari lavori.

L'affidatario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

ART. 15 ***DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE***

Il concessionario non potrà cedere la gestione di quanto forma oggetto del presente disciplinare.

ART. 16 ***MIGLIORIE ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI***

Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.

Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall'uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consistenza di cui all'art. n. 3.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

ART. 17 ***CAUZIONI ED ASSICURAZIONI***

A garanzia della corretta gestione del servizio, e comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare, il concessionario aggiudicatario presterà cauzione del 10% calcolata sul valore del canone offerto relativo all'intero periodo di concessione.

La responsabilità civile per l'utilizzo dell'impianto è a carico del concessionario che deve stipulare:

- polizza di responsabilità civile verso terzi;
- rischio locativo.

Copia di dette polizze dovranno essere allegate alla convenzione che verrà sottoscritta.

Il concessionario potrà chiedere ai fruitori della struttura non convenzionati, impegnati in particolari tornei o manifestazioni, una polizza fidejussoria, per la riparazione di eventuali danni causati all'impianto durante l'uso.

Il concessionario resta, altresì, responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero arrecati ai beni di proprietà del Comune, il quale comunque resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 18 ***OBBLIGHI SOCIETA' SPORTIVE***

Le società sportive potranno usufruire dell'impianto di Monterocco dal 20/08 sino al termine dei campionati compresi eventuali Play-off o Play-out secondo l'orario predisposto annualmente dall'ufficio sport comunale corrispondendo al concessionario le tariffe allegate soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale.

Le società sportive saranno obbligate all'osservanza di tutte le norme per un corretto utilizzo dell'impianto come stabilito nel vigente regolamento d'uso degli Impianti Sportivi Comunali.

E' fatto divieto alle società sportive di cedere gli spazi assegnati ad altre società.

E' vietato l'utilizzo della pece sia negli allenamenti che nelle gare di campionato onde evitare danni alla pavimentazione ed agli arredi.

Nel caso di disputa di incontri amichevoli durante l'orario riservato agli allenamenti, le società dovranno darne comunicazione al gestore e provvedere al pagamento della relativa tariffa.

Si ribadisce quanto disposto dall'art. n. 3 comma 5 del Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali che così cita: "il mancato rispetto del regolamento comporta dapprima il richiamo scritto al corretto uso della struttura e nel caso di reiterate inosservanze alla revoca dell'assegnazione degli spazi, con provvedimento del dirigente del settore sport".

Eventuali danni arrecati da tesserati o da sostenitori delle società sportive nel corso di allenamenti e gare saranno comunque a carico del concessionario.

ART. 19 ***RISOLUZIONE***

Il contratto verrà risolto qualora il concessionario non adempia ad uno o più degli oneri elencati al precedente articolo n. 7, in tal caso, il Comune evidenzierà l'inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione; nel caso in cui il concessionario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione del contratto con a carico del concessionario tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle derivanti dall'espletamento di una nuova gara di appalto, oltre, ovviamente, all'incameramento della cauzione definiva prestata.

ART. 20 ***CONTROVERSIE***

Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nel disciplinare, si fa presente che il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

ART. 21 ***RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI***

Quanto previsto nel presente disciplinare viene integrato con il vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, per quanto compatibile.

ART. 22 ***AGGIUDICAZIONE***

Per l'individuazione del concessionario si procederà mediante gara a procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 83, del D.Lgs n.163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., ossia con l'aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, sulla base degli elementi di seguito esplicitati:

1) Offerta economica (max punti 30)

All'offerta recante il maggior rialzo rispetto al canone annuo di concessione posto a base di gara, determinato in € 500,00 oltre IVA, verrà assegnato il massimo punteggio previsto (punti 30).
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato mediante l'utilizzo della formula proporzionale.

2) Qualità della gestione (max punti 60)

Il punteggio relativo al criterio "Qualità della gestione" verrà attribuito sulla base dei sub criteri appresso indicati:

2 a) caratteristiche metodologiche e tecniche della gestione del servizio presso l'impianto oggetto di concessione (max punti 40);

La valutazione, in particolare, terrà conto:

- del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione (punti da 0 a 20);
- dell'innovatività metodologica e tecnica dell'attività medesima (punti da 0 a 10);
- delle scelte strategiche e gestionali idonee ad apportare migliorie all'attività di gestione, rispetto agli obblighi minimi del capitolato (punti da 0 a 10);

2 b) capacità espansiva della gestione e suo livello di integrazione con la realtà sportiva/ricreativa del territorio comunale (max punti 10);

La valutazione, in particolare, terrà conto della capacità del concorrente di relazionarsi e coinvolgere, attraverso una specifica progettualità, collaborativa e concreta, con il contesto sportivo, sociale e ricreativo del territorio comunale di riferimento;

2 c) capacità espansiva della gestione e suo livello di integrazione con il contesto sportivo provinciale, regionale e nazionale (max punti 10);

La valutazione, in particolare, terrà conto della capacità del concorrente di relazionarsi e coinvolgere, attraverso una specifica progettualità, collaborativa e concreta, con il contesto sportivo, sociale e ricreativo del territorio provinciale, regionale e nazionale di riferimento;

3) Qualità della manutenzione ordinaria (max punti 10)

La valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche della manutenzione ordinaria, obbligatoriamente a carico del concessionario, in base al Disciplinare, che la concorrente si impegna ad effettuare nel corso del periodo di affidamento dell'impianto.

In particolare saranno oggetto di valutazione della manutenzione:

- la sistematicità (tempistica degli interventi);
- la qualità;
- la completezza.

Nell'ambito di ciascun criterio e/o sub criterio, la commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio di valore che potrà essere: insufficiente, sufficiente, buono o ottimo.

Al fine di attribuire il punteggio per il presente criterio, la concorrente dovrà predisporre una relazione specifica analitica dell'attività di gestione e nella quale indicare, nel dettaglio, tutti gli aspetti tecnici, metodologici e strategici della gestione che intende adottare nell'impianto ed indicative, altresì, del piano delle manutenzioni.

Si precisa che tutte le condizioni tecniche e qualitative, sia di carattere gestionale, sia relative alle manutenzioni, in caso di aggiudicazione, diverranno specifici obblighi contrattuali da osservare, pena, in mancanza, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo n. 20 del presente disciplinare.

ART. 23 ***REQUISITI PER L'AMMISSIONE***

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati alle successive lettere a), b), c), a condizione che posseggano i requisiti ulteriori appresso elencati:

a) Imprese iscritte alla Camera di Commercio per almeno una delle attività di:

- gestione impianti polivalenti;
- gestione di palestre;
- gestione di impianti sportivi.

b) Associazioni Sportive e Società Sportive regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive o ad Enti di Promozione Sportiva;

c)Enti di Promozione Sportiva.

I soggetti sopra indicati, dovranno, altresì, garantire, pena l'esclusione:

1) di aver gestito un impianto sportivo per almeno anni 1 (uno), con capienza di pubblico superiore a 100 (cento) spettatori;

2) possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la manutenzione degli impianti tecnologici indicati al precedente articolo n. 7 punto 2, ovvero, in alternativa, in mancanza del possesso di tale iscrizione, il concorrente dovrà indicare l'Impresa responsabile degli impianti di cui si avvarrà, la quale dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. per la manutenzione degli impianti di cui sopra;

3) indicazione del nominativo del Responsabile della sicurezza, che sia regolarmente abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge;
4) effettuazione di sopralluogo preventivo presso l'impianto oggetto di concessione.
La dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di presa d'atto della specificità degli impianti nonché della loro idoneità ad essere gestiti, dovrà essere resa in sede di gara (nella documentazione amministrativa) unitamente alla dichiarazione inerente il possesso dei requisiti sopra elencati;
5) costituzione di una cauzione provvisoria di € 50,00.
È altresì ammessa la partecipazione alla gara da parte di Raggruppamenti Temporanei tra i soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c) a condizione che:
- il requisito minimo di cui al precedente punto 1) del presente articolo sia posseduto per intero dal Soggetto che assumerà la qualifica di Capogruppo – mandatario;
- i requisiti indicati, rispettivamente, ai punti 2) e 3) devono essere garantiti dal Raggruppamento Temporaneo nel suo complesso, nel senso che possono essere posseduti da qualsiasi Soggetto facente parte del Raggruppamento;
- il sopralluogo di cui al punto 4) dovrà essere effettuato almeno dal soggetto designato, Capogruppo – mandatario;
- la cauzione provvisoria, che dovrà essere rilasciata in favore del Raggruppamento nel suo complesso, dovrà essere allegata dal solo Capogruppo – mandatario.
Si precisa che:

a) i Raggruppamenti Temporanei, come sopra ammessi, possono partecipare alla gara, ancorché formalmente non ancora costituiti, a condizione che, prima della presentazione dell'offerta, sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti raggruppati, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

b) nella documentazione amministrativa, ciascuna Società facente parte del Raggruppamento dovrà specificare, in valore percentuale, la parte della gestione che verrà svolta autonomamente dalla Capogruppo, nonché quelle che verranno svolte dalle singole Imprese Associate. A norma dell'articolo 37, comma 13, del D.L.vo 163/2006, le Società in Raggruppamento Temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

c) per quanto concerne l'offerta congiunta, la responsabilità delle Società raggruppate ed il mandato conferito alla Capogruppo, si fa rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

ART. 24 ***SPESE INERENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE***

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del concessionario.